



44578-19

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SECONDA SEZIONE PENALE**

Composta da:

Mirella Cervadoro - Presidente -

Sent. n. sez. 1982

Sergio Di Paola

UP - 17/07/2019

Marco Maria Alma - Relatore -

R.G.N. 21631/2019

Lucia Aielli

Vincenzo Tutinelli

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 14/12/2018 della Corte di Appello di Lecce

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore, avv. (omissis) , che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza in data 14 dicembre 2018 la Corte di Appello di Lecce, per la parte che in questa sede interessa, ha confermato la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato in data 3 giugno 2014 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi con la quale (omissis) era stato dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 48, 481, commi 1 e 2, 61 n. 2 cod. pen. (capo C della rubrica delle imputazioni) e 640, commi 1 e 2, 61 n. 2 cod. pen. (capo D) e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche

prevalenti sulle aggravanti contestate, applicato l'aumento per la ritenuta continuazione tra i reati ed operata la riduzione per il rito, condannato a pena ritenuta di giustizia.

In estrema sintesi si contesta al (omissis) di aver determinato mediante inganno il medico dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Brindisi ad attestare falsamente in un certificato datato 21 febbraio 2012 che la malattia di cui soffriva ("gonalgia sx") necessitava di 5 giorni di riposo e cure, così agendo al fine di eseguire il reato di truffa aggravata consistito dalla corresponsione per i giorni dal 21 febbraio 2012 al 25 febbraio 2012 delle voci di retribuzione previste per i casi di malattia del lavoratore, inducendo in errore il responsabile del servizio incaricato della contabilizzazione delle retribuzioni ed il Direttore della Casa Circondariale di Brindisi sottoscrittore del prospetto di liquidazione, mentre in realtà non aveva alcun bisogno di riposo e cure essendo stata accertata la sua presenza nella pizzeria "(omissis)" di (omissis) dove consumava senza alcun problema la cena e ballava più volte.

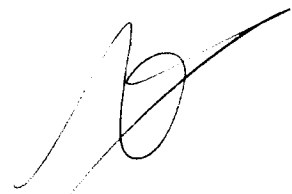
2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. sia in relazione al reato di falsità ideologica in certificazione che in relazione al reato di truffa.

Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che la malattia diagnosticata all'imputato non è stata obiettivamente rilevata dal medico ma solo "riferita" e che le certificazioni medico-diagnostiche non possono prescindere da indagini anamnestiche o strumentali.

La Corte di appello avrebbe attribuito eccessiva importanza al dato formale dal quale ritiene desumere la falsità della diagnosi travisando il dato probatorio di natura documentale: trattasi di una nota del Ministero della Giustizia - DAP-Ufficio personale datata 26 settembre 2005 ove vi è il riconoscimento di una causa di servizio per "note di gonartrosi" e di altra documentazione sanitaria dalla quale si evince che il (omissis) due anni prima dei fatti di cui è processo è stato sottoposto ad una asportazione residuo meniscale mediale ed altro.

Quanto poi alla presenza dell'imputato all'evento conviviale nel quale è stato sorpreso, si chiede la difesa del ricorrente se alla vigilia della scadenza dei giorni di malattia, fosse compatibile lo stato di malattia con la partecipazione a detto evento terminata la fase di acuzie, ed afferma che la patologia diagnosticata non era incompatibile con la partecipazione all'evento ed al ballo.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**



1. Il ricorso in tutte le sue prospettazioni è manifestamente infondato in quanto propone inammissibili questioni di merito.

I Giudici di entrambi i gradi di merito, con sentenze che sul punto costituiscono una c.d. "doppia conforme", risultano avere adeguatamente analizzato il materiale probatorio posto a loro disposizione.

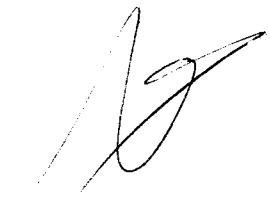
Del resto, il fatto che all'odierno ricorrente anni prima dei fatti sia stata diagnosticata una patologia assimilabile a quella oggetto della certificazione incriminata non sta certo a significare che la stessa persistesse anche all'atto in cui gli fu rilasciata la certificazione del 21 febbraio 2012.

A ciò si aggiunge che appare *ictu oculi* stridente il fatto che l'imputato, che necessitava di cure e soprattutto di riposo per una gonalgia (cioè un dolore al ginocchio) tale da impedirgli di recarsi al lavoro potesse, invece, partecipare nel periodo di interesse ad una serata danzante impegnandosi anche in attività di ballo.

Deve altresì osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.

Al Giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione.

In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).



In punto di diritto è, poi, pacifico che il reato di cui all'art. 481 cod. pen. può essere realizzato attraverso l'induzione in errore del soggetto chiamato ad emettere la certificazione medica mediante una falsa rappresentazione di una malattia (o di sintomi di essa) che di fatto sono risultati inesistenti. Il fatto che il sanitario chiamato ad emettere la certificazione non abbia proceduto ad effettuare un materiale accertamento diagnostico limitandosi a prendere atto della sintomatologia riferita dal paziente non consente di escludere l'inganno e quindi la falsità ideologica del documento emesso.

Quanto al reato di truffa è poi altrettanto pacifico che lo stesso è configurabile nel caso di assenza retribuita dal luogo di lavoro documentato da una falsa certificazione sanitaria utilizzata per giustificare l'assenza stessa.

2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

#### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/07/2019.

Il Consigliere estensore  
Marco Maria Alma

Il Presidente  
Mirella Cervadoro

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 31 OTT. 2019



CANCELLIERE  
Claudia Pianelli